

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

Modifica dell'art. 11 (aggiunta cpv. 4) e dell'art. 14 (aggiunta dei cpvv. 3,4,5) nella Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (Per la trasparenza nelle graduatorie e nei criteri d'assunzione dei docenti)

Presentata da: Giulia Petralli

Data: 14 settembre 2026

Numero: IE894

Testo:

Nell'ambito della mobilitazione dei docenti neoabilitati e abilitandi promossa dal Sindacato VPOD, tra le diverse rivendicazioni figurano l'accessibilità delle graduatorie nei concorsi scolastici, così come la pubblicazione dei criteri che ne stanno alla base e una motivazione in caso di mancata assunzione.

Sulla scorta di questo intervento, il tema ha assunto crescente rilievo nel dibattito pubblico e risulta ad oggi oggetto di approfondimento da parte del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Il mancato accesso alle graduatorie alimenta infatti un'opacità del sistema e crescente frustrazione tra i docenti, che non hanno diretto accesso alla posizione nei concorsi e ai criteri di valutazione applicati.

Al proposito va rimarcato che l'accesso alle graduatorie può essere teoricamente richiesto, ma appare condizionato da una contestazione o dall'avvio di un ricorso, scoraggiando in partenza molti candidati.

Del resto, a livello scolastico, una graduatoria risulta già prevista dalla LORD: l'art. 11 cpv. 3 ne dispone l'allestimento per il passaggio dall'incarico alla nomina dei docenti cantonali in base ai criteri definiti dal regolamento, mentre l'art. 14 cpv. 1 lett. a e b stabilisce che il preavviso di assunzione dei docenti comunali e cantonali all'intenzione dell'autorità di nomina sia formulato in base a una graduatoria.

Al fine di favorire una maggiore trasparenza ed equità nelle procedure, di riconoscere le necessarie garanzie procedurali ai candidati e di ascoltare le esigenze del mondo della scuola, si propone pertanto la seguente modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)

Disegno di

Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
modifica del ...

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 14 settembre 2026 "Per la trasparenza nelle graduatorie e nei criteri d'assunzione dei docenti",

decreta:

I

Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) è modificata come segue:

Art. 11

¹Nelle scuole cantonali la nomina è data per grado e ordine scolastico.

²Un docente può essere nominato anche quando le condizioni siano adempiute cumulando gradi d'occupazione, assicurati in modo duraturo, in diversi gradi e ordini scolastici.

³Per il passaggio dall'incarico alla nomina dei docenti cantonali viene allestita una graduatoria in base ai criteri stabiliti dal regolamento.

⁴La graduatoria è consultabile dai docenti incaricati interessati e, su richiesta, sono loro comunicati i motivi della mancata nomina; il Consiglio di Stato disciplina i particolari mediante regolamento.

Art. 14

¹Il preavviso di assunzione all'intenzione dell'autorità di nomina è formulato:

- a) per i docenti delle scuole comunali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita dall'ispettorato scolastico;
- b) per i docenti delle scuole cantonali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita dal Dipartimento competente;
- c) per gli impiegati dai Direttori dei Dipartimenti interessati, sentiti i rispettivi funzionari dirigenti e i servizi centrali del personale.

²Se la competenza di conferire la nomina è stata delegata al Dipartimento delle istituzioni giusta l'art. 17a della presente legge, il preavviso di assunzione è formulato dal Tribunale di appello, dal Ministero pubblico e dalle altre Magistrature permanenti; in questo caso, esso ha per principio carattere vincolante quanto alla persona prescelta.

³I criteri alla base dell'allestimento delle graduatorie sono pubblicati nel bando di concorso.

⁴Le graduatorie sono consultabili dai partecipanti al concorso e i motivi della mancata assunzione sono espressamente comunicati ai candidati che ne fanno richiesta.

⁵Il Consiglio di Stato disciplina i particolari dei cpv. 3 e 4 mediante regolamento.